



DELIBERAZIONE N. **2211** DEL 29 OTT. 2021

Struttura proponente: U.O.S. RELAZIONI CON I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI	Proposta n. 5160 del 2021
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - REGISTRO AZIENDALE Responsabile dell'Istruttoria: Gianluca Carletti Responsabile del Procedimento: SOPRANZI CRISTINA	
<i>Il direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta, ai fini dell'art. 1 della L. n°20/1994 così modificato dall'art.3 della L.639/1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</i> Data 20/10/2021 Firma SOPRANZI CRISTINA	
Gestore di spesa/ Titolare di budget Per presa visione Il Direttore attesta che il presente atto non comporta complessivamente uno scostamento sfavorevole rispetto al budget assegnato. <div style="text-align: right;"><i>Direttore U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE</i></div> Data 21/10/2021 Firma (Delegato) Tatiana Del Citto	
Per presa visione <div style="text-align: right;"><i>Direttore U.O.C. BILANCIO E CICLO PASSIVO</i></div> Data 25/10/2021 Firma Massimo Armitari	
Parere del Direttore Amministrativo Firma 	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 29/10/21
Parere del Direttore Sanitario Firma 	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 29.10.21
La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale	

Il Responsabile UOS Relazioni con i Cittadini, le Associazioni e le Istituzioni

- RICHIAMATO** che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1 comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n.106 che all’art.45 istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino alla data di operatività del RUNTS si continuano ad applicare le norme previgenti, quindi si continua a far riferimento alla seguente normativa vigente:
- Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”;
- Legge Regione Lazio n. 29 del 28.06.1993 “Disciplina dell’attività di volontariato”
- PREMESSO** che presso questa Azienda sono presenti Associazioni di Volontariato i cui volontari sono impegnati in attività di carattere non sanitario rivolte ai pazienti e ai loro familiari con l’intento di offrire una migliore accoglienza agli utenti delle Unità Operative e dei Servizi aziendali;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare i rapporti fra Azienda e Associazioni che svolgono attività di volontariato all’interno delle strutture dell’Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, mediante l’approvazione di uno specifico regolamento;
- PRESO ATTO** che con delibera del Commissario Straordinario n. 885/CS del 12.07.2016 è stato adottato il “Regolamento per la disciplina delle attività di Volontariato presso la Asl Roma 2 - Registro Aziendale”;
- EVIDENZIATO** che si ritiene opportuno procedere ad una ulteriore revisione del regolamento di cui trattasi, al fine di dettagliare la procedura di inserimento/formazione del volontario all’interno delle strutture aziendali
- ATTESO** che per attività di volontariato si intende il servizio prestato dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
che il volontario concorre alla realizzazione del programma dell’Associazione nel rispetto delle finalità dell’Azienda, ponendosi in una posizione di sussidiarietà nei confronti del personale aziendale. L’attività del volontario non può mai configurarsi come sostitutiva dell’attività del personale dipendente dell’Azienda né può interferire in alcun modo con l’operato del personale dipendente;
che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;
- EVIDENZIATO** che il regolamento non è soggetto a modifiche da parte delle Associazioni, che lo devono rispettare, mentre può essere revisionato dall’Azienda, a suo insindacabile giudizio;
che l’osservanza del regolamento è condizione necessaria per mantenere l’autorizzazione ad operare presso l’Azienda;

PROPONE

1. di revisionare il “Regolamento per la disciplina delle attività di Volontariato presso la Asl Roma 2 - Registro Aziendale”, in allegato;
2. di disporre l’entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente punto 1 dalla data di approvazione della presente delibera;
3. di trasmettere la presente delibera, per i conseguenti adempimenti di competenza, alle Direzioni Mediche di Presidio, dei Distretti, al Servizio Prevenzione e Protezione;
4. di demandare all’Ufficio per la Relazioni con il Pubblico (URP) di ridefinire tutti i rapporti di collaborazione tra Azienda e Associazioni di volontariato iscritte nell’apposito Registro
5. di ritenere quale Responsabile delle attività del Volontariato il Responsabile Legale della medesima organizzazione in merito alla programmazione, alle modalità di erogazione delle predette attività, agli obblighi dei volontari e i referenti delle Direzioni di Distretto e i Presidi Ospedalieri, per gli aspetti prettamente operativi della collaborazione e per la verifica e il controllo delle attività medesime.

IL DIRETTORE GENERALE, Dott. Giorgio Casati, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00058 del 15/03/2021 nonché dell’atto deliberativo n. 981 del 29/03/2021;

LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell’U.O. proponente indicata nel frontespizio.

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, **Dott. Cristiano Camponi**, e dal Direttore Sanitario, **Dott.ssa Marina Cerimele**;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di approvare la sovra esposta proposta, che qui si intende integralmente riportata, e di renderla disposta.

La presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all’Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.aslroma2.it per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Casati



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO LA ASL ROMA 2

(Istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni di Volontariato e di Tutela)

ARTICOLO 1

(Disciplina delle attività di volontariato)

Il D.Lgs. n. 117 del 3.07.2017 “Codice del Terzo settore “a norma dell’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge n. 106 del 06.06.2018 all’art. 45, istituisce il registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) ma fino alla data di operatività del RUNTS si continua ad applicare la norma previgente: Legge n. 266 dell’11.08.1991 “Legge quadro sul Volontariato” e la Legge Regione Lazio n. 29 del 28.06.1993 “Disciplina dell’attività di volontariato” nonché la Delibera di Giunta della regione Lazio n° 119 del 4 marzo 2021, con la proposta di legge “Disciplina degli Enti del Terzo Settore”, che dovrà essere approvata dal Consiglio Regionale del Lazio.

Il presente Regolamento ha lo scopo disciplinare i rapporti tra la ASL Roma 2 e le Associazioni che svolgono attività di volontariato all’interno delle strutture nell’azienda stessa. Per l’attività di volontariato si intende il servizio prestato dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

PARTE PRIMA

LE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE NELLA ASL ROMA 2

ARTICOLO 2

(Istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni)

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell’art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e mira a disciplinare i rapporti fra La Azienda Sanitaria Locale Roma 2, di seguito “ASL Roma 2”, e le organizzazioni di volontariato e di tutela (di seguito, per brevità, le Associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all’interno delle strutture dell’Azienda stessa.

L’ASL Roma 2 istituisce il Registro Aziendale delle Associazioni di Volontariato e di Tutela, con l’obiettivo di valorizzare le stesse, favorendone il coinvolgimento nelle attività anche di programmazione, per garantire il miglioramento della qualità delle azioni riguardanti l’umanizzazione, la centralità della persona, la comunicazione, la relazione e l’informazione, nonché il comfort degli spazi di vita e del tempo.

ARTICOLO 3

(Iscrizione al Registro)

Nel Registro possono essere iscritte:

- le Associazioni di pazienti o di famiglie di pazienti con specifiche problematiche sanitarie e/o socio-sanitarie;
- le Associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, comprese le Associazioni di tutela degli immigrati;
- le Associazioni dei Donatori;
- le Associazioni di Volontariato che svolgono la propria attività in ambito socio-sanitario.

Tutte le Associazioni devono possedere i requisiti indicati all'art.4.

ARTICOLO 4

(Ammissione all'esercizio delle attività di volontariato)

1. Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture della ASL Roma 2 sono rese solo dalle Organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui alla L. R. n.48 del 13/4/95/Albo delle Associazioni di Promozione Sociale e iscritte al Registro Aziendale, dopo aver dimostrato compatibilità delle loro finalità con l'attività istituzionale dell'Azienda, nonché capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività socio assistenziali.
2. L'iscrizione al Registro Aziendale, o il suo rinnovo, avviene tramite apposita richiesta, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A1 al presente Regolamento, corredata di tutta la documentazione ivi prevista.
3. La richiesta, va presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), entro il termine perentorio del 1 marzo dell'anno in corso, salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dall'Azienda.
4. In caso di richiesta incompleta o irregolare, l'URP invita l'Associazione interessata a regolarizzarla entro un termine di trenta giorni, decorsi i quali l'Associazione decade dal diritto ad ottenere l'iscrizione al Registro Aziendale per il periodo di riferimento.
5. L'URP, verificata la completezza e la regolarità formale della richiesta, entro i successivi trenta giorni provvede ad acquisire dalla Direzione Sanitaria Aziendale il relativo parere che, se favorevole, consente di addivenire all'iscrizione.

ARTICOLO 5

(Durata dell'iscrizione)

1. L'iscrizione al Registro ha durata triennale;
2. Alla scadenza del triennio l'iscrizione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata di tre anni in tre anni, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È escluso ogni tacito rinnovo della iscrizione scaduta;
3. Il rapporto stabilito con l'iscrizione al Registro si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione di una parte comunicata all'altra, nei seguenti casi:
 - gravi inadempienze ad obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
 - disattesa del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.

ARTICOLO 6

(Sede dell'Associazione)

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di volontariato è quella indicata nella richiesta formale di iscrizione o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'ASL Roma 2, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Associazione stessa, su sua istanza, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima.

ARTICOLO 7

(L'Ufficio Relazioni con il Pubblico)

I rapporti tra Associazioni e ASL Roma 2 vengono curati dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico al quale compete:

- favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e le strutture dell'ASL Roma 2;
- monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
- analizzare e dirimere le eventuali questioni insorte con le Associazioni;
- valutare la possibilità di realizzare iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse.

PARTE SECONDA

LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLA ASL ROMA 2

ARTICOLO 8

(Obblighi dell'Associazione)

1. L'Associazione si impegna a redigere, entro il 1 marzo di ogni anno, una relazione indirizzata alla Direzione Sanitaria relativa all'attività espletata nell'anno precedente presso le strutture della ASL Roma 2.
2. L'Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari al fine di garantirne la professionalità e si impegna ad accertarne i requisiti attitudinali, d'integrità e correttezza nonché la predisposizione psicologica alle specifiche attività. Inoltre si impegna a garantire ai nuovi volontari un periodo di affiancamento e la loro formazione con particolare riferimento nell'area nella quale opera.
3. L'Associazione si impegna a gestire l'apposito Registro Presenze, conservata presso l'U.O./ Servizio e che l'Azienda potrà consultare in qualsiasi momento, ove il volontario deve indicare la data, il cognome e nome, l'ora di entrata e di uscita dalla UO/Servizio e apporre la propria firma, nonché il cartellino di riconoscimento dicitura "Servizio di volontariato" con accanto indicazione: "ASL Roma 2", nome Associazione di appartenenza, numero di registro, nome, cognome (eventuale pseudonimo per le Associazioni di clown-terapia), fotografia del volontario, data di rilascio con timbro.
4. L'Associazione individua un Referente dei volontari presenti in Azienda che assicuri rapporti con le U.O./Servizio e con l'URP.
5. L'Associazione provvede alla copertura assicurativa dei volontari per infortunio e per Responsabilità Civile verso terzi.

ARTICOLO 9

(Tutele dei volontari)

1. Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.

2. Dal canto suo, l'ASL Roma 2 fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il corso di formazione di cui all'art.10;
3. E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:
 - accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell' ASL Roma 2, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
 - assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile della struttura, o persona delegata, di informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

ARTICOLO 10

(Obblighi dei volontari)

Ogni volontario è tenuto:

- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle strutture coinvolte, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture stesse e con i destinatari del servizio;
- ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso la struttura di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' fatto pertanto obbligo a tutti i volontari che operano presso i presidi ospedalieri di munirsi di camice, fornito a cura dell'Associazione di volontariato, di colore preferibilmente bianco, salvo casi eccezionali precedentemente autorizzati dalla struttura.
- Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche, etc.) - ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzati dal personale sanitario - al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previo accordi con il personale di assistenza, per motivi sociali (es. bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti.

ARTICOLO 11

(Comportamenti penalmente rilevanti o non etici da parte dei volontari)

1. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Responsabile della struttura interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata all'URP.
2. L'URP, sentito il Responsabile della struttura, provvedono ad informare tempestivamente il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
3. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'ASL Roma 2, il Direttore Generale, su proposta dell'URP, invierà formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.

ARTICOLO 12

(Attività autorizzate all'interno dell'Azienda)

Le U.O./Servizio si riservano di provvedere all'autorizzazione di volta in volta l'utilizzo temporaneo di Aule di didattica e l'affissione di locandine e la diffusione di materiale informativo, previo benessere dell'URP.

ARTICOLO 13

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. L'ASL Roma 2 e le Associazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy) operando quali autonomi titolari dei rispettivi trattamenti di dati svolti in esecuzione di quanto disciplinato nel presente Regolamento.
2. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'ASL Roma 2 sono specificatamente designati dall'Associazione di appartenenza quali autorizzati al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice Privacy svolto in riferimento alle attività prestate in favore dell'ASL Roma 2 che in tal senso, con il presente atto, la delega. La designazione impone espressamente sugli autorizzati l'obbligo del segreto sulle informazioni personali di pazienti, utenti e dipendenti dell'ASL Roma 2 assunte nell'ambito dell'attività di volontariato.
3. I volontari, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite hanno cura, in particolare, di adottare ogni adeguata misura di sicurezza, anche in linea con i regolamenti interni all'ASL Roma 2, utile a prevenire le violazioni di dati personali di cui all'art. 4 par. 1 n. 12 del GDPR. Per qualsiasi dubbio in merito all'applicazione della normativa vigente in materia di privacy, i volontari faranno riferimento al Responsabile Protezione Dati dell'ASL Roma 2 contattabile all'indirizzo dpo@aslroma2.it. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei è direttamente responsabile dei danni

cagionati ad altri in conseguenza di un illecito o non corretto trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 14

(Sottoscrizione di presa visione del Regolamento)

Ogni volontario operante presso le strutture dell'ASL Roma 2, dovrà sottoscrivere presso la propria Associazione il Foglio di presa visione del presente Regolamento con l'avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.

PARTE TERZA

TAVOLO MISTO PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 15

(Tavolo Misto Permanente delle Associazioni)

1. Presso l'ASL Roma 2 è istituito il Tavolo Misto Permanente delle Associazioni iscritte al Registro Aziendale per le Attività di Volontariato con il compito di:
 - favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e l'ASL Roma 2;
 - promuovere i possibili processi di miglioramento del livello di umanizzazione, della centralità della persona, della comunicazione, della relazione, della informazione, del comfort, degli spazi di vita e del tempo, rivolti al paziente;
 - partecipare alla programmazione delle attività di formazione rivolte ai Volontari, promosse dall'ASL Roma 2 insieme all'URP e all'Ufficio Formazione;
 - provvedere alla nomina dei propri rappresentanti.
2. Le Associazioni organizzate attraverso Aree tematiche nel Tavolo Misto Permanente si incontrano periodicamente coordinate dal Responsabile dell'URP. Il Tavolo Misto Permanente delle Associazioni adotta apposito regolamento di funzionamento e può dotarsi di organismi rappresentativi.

ARTICOLO 16

(Il rappresentante dell'Area tematica)

Ogni Area tematica nomina un "rappresentante" che mantiene i rapporti formali con l'ASL Roma 2, con le altre Associazioni e presiede alle riunioni. E' prevista la nomina di un sostituto.

ARTICOLO 17

(Incontri periodici tra il Tavolo Misto Permanente delle Associazioni e la Direzione Generale)

Almeno una volta l'anno, salvo diversa necessità, il Tavolo Permanente si incontra con la Direzione Generale.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

(Convenzioni)

L' ASL Roma 2 valuta la possibilità di stipulare convenzioni specifiche con le Associazioni, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Aziendale. In ogni caso l'Azienda si impegna a rispettare quanto sottoscritto nelle Convenzioni e/o protocolli e/o negli accordi già esistenti, con riserva di rivedere il contenuto degli stessi entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 19

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento si applica per il triennio 2021 – 2024.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si stabilisce il termine del 31 dicembre 2021 per la presentazione della richiesta di nuova iscrizione/rinnovo della iscrizione.

- Racc. a mano
 PEC

Direzione Generale ASL Roma 2
UOS Comunicazione e URP
Via Maria Brighenti, 23 –edificio B
00159 Roma
PEC: protocollo.generale@pec.aslroma2.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO AZIENDALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2

Il/La sottoscritto/a _____, nat _ a _____ il _____,
in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata _____,
forma giuridica _____, con sede legale in _____, cap _____, Via
_____, Prov. _____, Tel. _____, Fax _____, CF _____,
iscritta dal _____ nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione
_____ al nr. _____/nell'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale al nr _____..

PREMESSO

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso la ASL Roma 2, approvato con deliberazione n. 885/CS del 12.07.2016
- di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l'Organizzazione promuove;
- di essere a conoscenza dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore:
 - o per attività di volontariato deve intendersi quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
 - o l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

CHIEDE

l'iscrizione al Registro Aziendale delle Associazioni

ALLEGA

- Copia dello Statuto/Atto costitutivo dell'Organizzazione;
- copia della nota della competente Direzione Regionale attestante l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato/Albo delle Associazioni di Promozione Sociale;
- elenco dei soggetti designati a prestare servizio di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo;
- scheda di descrizione dell'attività che l'Organizzazione andrà a svolgere;
- scheda di descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di accettazione della presente richiesta, a produrre copia delle polizze assicurative di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Distinti saluti.

Roma, _____

Firma _____

Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Segue deliberazione n. **2211** del **29 OTT. 2021**

PUBBLICAZIONE

In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n.69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità legale la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale in data.....**2 NOV. 2021**

IL DIRETTORE

U.O.C. AFFARI GENERALI

Dott. Roberto Attilio Braghini

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data **1/2 NOV. 2021**

Per copia conforme all'originale. Per uso amministrativo, composto da n. _____ pagine.

Roma, _____